



I.C. PERTINI – 87° D. GUANELLA  
NAPOLI



*a indirizzo musicale*

---

**W** [www.scuolamediapertini.gov.it](http://www.scuolamediapertini.gov.it) • **M** [naic8e5005@istruzione.it](mailto:naic8e5005@istruzione.it) ~ [naic8e5005@pec.istruzione.it](mailto:naic8e5005@pec.istruzione.it)

---

**VADEMECUM  
PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL  
I° CICLO DELL'ISTRUZIONE**

---

**A.S. 2017/2018**

**Delibera n.46 del Collegio dei docenti del  
23 Maggio 2018**

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.
2. **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA I), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.
3. **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** REGOLAMENTA L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.
4. **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** REGOLAMENTA LE MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ED ADOTTA GLI ALLEGATI MODELLI NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
5. **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** INDICAZIONI IN MERITO A VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.

### 1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

*Gli articoli 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall' articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel POF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

## 1.1 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lvo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del D.M. n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile**. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del D.Lvo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

## CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL CICLO DI STUDI

### FREQUENZA

*L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).*

*N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione" nel verbale del Consigli di classe che si svolgono nel mese di Maggio.*

*Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per:*

- a) motivi di salute fisica o psichica*
- b) incompatibilità ambientale e/o disagio socio-familiare*

### COMPORAMENTO

*-Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;*

*- Non aver ricevuto la comminazione di tre sanzioni disciplinari nel corso dell'anno di cui una superiore ai 15 giorni,*

*-Il consiglio di classe ha attribuito all'alunno un valutazione non inferiore al giudizio sintetico "mediocre" o "insufficiente"*

*N.B. per l'attribuzione di un voto mediocre/insufficiente in comportamento è necessario attenersi ai seguenti documenti di riferimenti deliberati dal Cdl e CdD:*

- *PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'*
- *REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA*
- *GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALLEGATO N. 8 DELIBERA N 24 DEL PTOF DEL 19/10/2017*

### INVALSI

*L'alunno ha partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.*

### MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.*

## 2. SEDI D'ESAME E COMMISSIONI

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. All'interno di ciascuna sottocommissione viene individuato un coordinatore. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5-8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. **I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.**

## 3. PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

## 4. RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

L'articolo 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Le prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la Commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d' esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

## **5. OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

### **5.1 Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:**

1. Allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe,
2. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento(1)
4. I docenti incaricati delle attività alternative partecipano agli scrutini.

### **5.2 In caso di ammissione all'esame conclusivo del ciclo è opportuno tenere presente che:**

1. Il voto di ammissione va espresso **sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo**, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
2. Il **voto di ammissione può essere inferiore a 6/10**, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
3. Il **voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.**

### 5.3 In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo

1. l'eventuale non ammissione va deliberata all'unanimità o a maggioranza dal Consiglio di Classe;
2. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
3. nel caso di non ammissione per il "comportamento" è necessario che nel verbale di scrutinio sia indicata la documentazione relativa alle sanzioni disciplinari in cui è incorso l'alunno secondo la procedura;
4. nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:
  - a. ad interventi di recupero e rinforzo curricolari e extracurricolari che non hanno raggiunto i risultati programmati;
  - b. la partecipazione ad azioni specifiche sul disagio e la dispersione scolastica;
  - c. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio personalizzato) in diverse discipline;
  - d. all'impegno e alla partecipazione del discente nel corso del triennio;
5. le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi.

### 5.4 Valutazione finale per ammissione all'esame di Stato

#### Il giudizio di idoneità

In merito alla formulazione del giudizio di idoneità, nell'ambito del Collegio dei Docenti del 23 maggio 2018 si è deciso formulare tale giudizio tenendo conto:

Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità si otterrà calcolando la media dei voti ottenuti dall'alunno nel 2° quadrimestre nelle classi 1°, 2°, 3° (comprensivo del voto di comportamento per le classi 1°, 2°,) unitamente alle risultanze delle prove INVALSI e del percorso scolastico dell'alunno stesso nel triennio. Il giudizio di idoneità sarà determinato da una MEDIA PONDERATA come di seguito indicato :

- Media aritmetica dei voti del triennio(60 % )

- Risultanze PROVE INVALSI- (10 % )

- Positiva evoluzione del percorso scolastico in termini di autonomia raggiunta dall'alunno e grado di responsabilità nelle scelte, di livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente al percorso triennale della S.I.G (30 %)

Blocco 1	Blocco 2	Blocco 3
Media aritmetica voti del triennio	Percorso formativo	INVALSI
1° anno 10% 2° anno 10% 3° anno 40%	30%	10%

**BLOCCO 1:** media ponderata dei voti del 2° quadrimestre del triennio

**BLOCCO 2 :** Percorso formativo valutato sulla base dell'allegato n. 9 del PTOF

Ottimo	10
Distinto	9
Buono	8
Discreto	7
Sufficiente	6

**BLOCCO 3:** Risultanze Invalsi (art. 9, c. 3, l. f del D. Lgs.62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017

La valutazione globale finale sarà elaborata tenendo conto dei seguenti indicatori (Allegato n. 9 del PTOF):

<b>INDICATORI PER IL GIUDIZIO DESCRITTIVO NELLE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI CLASSI TERZE</b>	
<b>I QUADRIMESTRE</b> Valutazione intermedia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Metodo di studio</li><li>2. Situazione di partenza</li><li>3. Progresso obiettivi didattici</li><li>4. Grado di apprendimento</li><li>5. Orientamento</li></ol>
<b>II QUADRIMESTRE</b> Valutazione finale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Metodo di studio</li><li>2. Progresso obiettivi didattici</li><li>3. Grado di maturità</li><li>4. Grado di apprendimento</li><li>5. Ammissione o non ammissione</li></ol>

Per gli indicatori del giudizio sul comportamento si fa riferimento all'allegato n. 8 del PTOF

Si allega

Griglia per l'elaborazione del giudizio di idoneità

ALLEGATO N. 1

Griglia per la formulazione del giudizio descrittivo finale di ammissione all'esame di Stato del I° Ciclo (classe III)

ALLEGATO N. 2



## 6. LA PROVA INVALSI

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

La partecipazione alle prove, che per il corrente anno scolastico si svolgeranno nel periodo compreso tra il 4 e il 21 aprile 2018, secondo il calendario specifico di seguito indicato, è requisito di ammissione all'esame.

Il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 minuti ciascuna, (90 minuti per ogni prova) in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il tempo per rispondere serenamente alle domande secondo la modalità CBT che consente di mantenere la stessa precisione nella definizione dei risultati con un numero minore di quesiti di un'equivalente prova cartacea. Pertanto, le prove CBT di aprile 2018 avranno circa il 10% in meno di domande rispetto alle prove cartacee degli anni passati.

Per quanto riguarda i contenuti della prova d'Italiano e di Matematica, essi saranno in perfetta continuità con quelli delle prove degli anni passati, mentre quelli della prova d'Inglese sono in linea con quanto previsto dal QCER. (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue, livello A1 e A2) ed articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (*reading*) ed una dedicata alla comprensione dell'ascolto (*listening*).

Riferimento normativo: artt. 7 e 9 del D. Lgs. 62/2017, nota MIUR 1865 del 10.10.2017

Requisito per l'ammissione all'esame di Stato, indipendentemente dall'esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017)

Ambiti disciplinari: Italiano (durata: 90 minuti)  
Matematica (durata: 90 minuti)  
Inglese (livello A1 e A2 del QCER) (durata: 90 minuti)

Modalità di somministrazione: **COMPUTER BASED (CBT) ON LINE  
CON I PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI  
(open source e proprietari)**

*La somministrazione mediante computer (CBT) richiede un elevato numero di prove differenti (forme) che condividono le seguenti caratteristiche:*

- *stessa difficoltà complessiva*
- *equivalenza misurativa*
- *stessa modalità di composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, formati dei quesiti, ecc.). Ciascuna forma è estratta da una banca di domande composta da centinaia di quesiti ed è assegnata agli studenti secondo un preciso disegno statistico.*

*Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.*

*A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma tra cinque e quindici giorni (4 APRILE- 21 APRILE)*

*In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa. Entro il mese di ottobre 2017 l'INVALSI invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la*

somministrazione CBT delle prove. Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

Calendario: Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile.

*Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito INVALSI. Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7, comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.*

Correzione: **TOTALMENTE CENTRALIZZATA-TRASMISSIONE DEI DATI ALL'INVALSI:AUTOMATICA CONTESTUALE ALLA CHIUSURA DELLA PROVA DA PARTE DELLO STUDENTE (O IN SEGUITO ALL'ESAURIMENTO DEL TEMPO PREVISTO PER LA PROVA) TRASMISSIONE DEI DATI E CORREZIONE DELLE PROVE**

Certificazione: Confluenza dell'esito delle prove INVALSI nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs.62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017) distinti per:

**Italiano (6 livelli),  
Matematica (6 livelli),  
Inglese:lettura (4 livelli)  
Ascolto (4 livelli)**

## **6.1 Svolgimento PROVE INVALSI alunni DVA e DSA**

Ai sensi dell' articolo 11 del D.lgs 62/2017 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova che sarà esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove.

Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in con-

siderazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.

Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, **non riceveranno** la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.

In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

**Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.**

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 62/2017 per ogni allievo **con DVA certificato** e in base a quanto stabilito dal **PEI** devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) non svolge la prova INVALSI di Italiano
- b) non svolge la prova INVALSI di Matematica
- c) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
- d) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)
- e) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
- f) donatore di voce3 per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)
- g) strumenti compensativi (dizionario d'Italiano e calcolatrice personale)
- h) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)
- i) prova in formato .pdf adattata per allievi sordi

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 62/2017 per ogni allievo **con DSA certificato** e in base a quanto stabilito dal **PDP** devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
- b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)
- c) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
- d) donatore di voce3 per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)
- e) strumenti compensativi (dizionario d'Italiano e calcolatrice personale)

## **7. LE PROVE SCRITTE D'ESAME**

### PROVA DI ITALIANO

Per accertare:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

## PROVA DI MATEMATICA

Per accertare:

- la capacità di rielaborazione
- la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
  - **Numeri**
  - **Spazio e figure**
  - **Relazioni e funzioni**
  - **Dati e previsioni**

La commissione predispone **almeno tre tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale .

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

## PROVA DI LINGUA

Per accertare:

- le competenze di **comprensione e produzione scritta** riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:
  - **A2 per l'inglese**
  - **A1 per la seconda lingua comunitaria**

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni per il curricolo , prevedendo una prova

unica con due sezioni distinte rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

## 7.4 COLLOQUIO

Il colloquio d'Esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo un calendario predisposto dalla commissione d'Esame in sede di riunione preliminare. Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra le varie discipline di studio. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente

Con particolare attenzione a:

- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
- i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza
- per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento

## 8. SORTEGGIO CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria.

Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.

La **correzione** va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota 7885 del 9 maggio 2018), mentre l'**attribuzione del voto** è di competenza dall'intera sottocommissione che attribuisce un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, acquisendo i criteri concordati in seno agli Organi Collegiali competenti e deliberati nel presente Vademecum.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corri-

spondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Gli alunni non italofofoni e di recente immigrazione svolgono le medesime prove degli altri candidati, ma, la valutazione delle stesse è legata in maniera precipua al contenuto e non alla forma e si terrà comunque conto del processo di apprendimento posto in atto dall'alunno.

Gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento svolgeranno le medesime prove degli altri candidati avvalendosi, però, degli strumenti e dei sussidi **previsti** dalla vigente normativa e **già adottati** nel corso dell'anno. Per quanto riguarda, invece, gli alunni con disabilità, essi sosterranno prove equipollenti personalizzate per tutte discipline compresa la prova nazionale.

### 8.1. Prova scritta di italiano: durata, indicazioni criteri di valutazione

Lo studente svolgendo la prova scritta dà prova delle seguenti abilità

<b>Abilità semantica</b>	La capacità di esprimere contenuti significativi
<b>Abilità testuale</b>	La capacità di esporre le proprie idee attraverso una determinata tipologia testuale ; la capacità di pianificare la scrittura di un testo
<b>Abilità linguistica</b>	La capacità di tradurre in parole le proprie idee La capacità di utilizzare la lingua in modo chiaro e corretto
<b>Abilità pragmatica</b>	La capacità di individuare il contesto della scrittura (scopo destinatario argomento )
<b>Abilità metacognitiva</b>	La capacità di intervenire sul proprio lavoro di scrittura per effettuare degli interventi di miglioramento

La prova scritta d'italiano in base al DM 741 3/10/2017 mira ad accertare:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto e appropriato uso della lingua
- la coerente ed organica esposizione del pensiero

<b>Padronanza della lingua</b>	-espressione efficace delle idee -leggibilità del testo -utilizzo del lessico appropriato -uso del registro linguistico adatto -uso del linguaggio figurato -utilizzo della lingua in funzione dello scopo e del destinatario
<b>Capacità di espressione personale</b>	- presenza di riflessioni e valutazioni personali
<b>Corretto e appropriato uso della lingua</b>	- chiarezza espositiva - uso corretto della grammatica

<b>Coerente e organica esposizione di pensiero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-aderenza alla traccia</li> <li>-presenza delle caratteristiche del genere testuale richiesto</li> <li>-contenuti adeguati</li> <li>-collegamenti logici tra le varie parti del testo</li> <li>-completezza dell'informazione</li> <li>-presenza di approfondimenti</li> </ul>
<b>Tipologia testuale</b>	<b>Attività</b>
<b>Testo narrativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riflettere su cosa chiede la traccia</li> <li>-precisare tempo e spazio in cui si svolge la narrazione</li> <li>-definire e caratterizzare i personaggi</li> <li>-chiarire il tema e il messaggio del testo</li> <li>-scegliere il narratore</li> <li>-usare un linguaggio adatto al contenuto</li> </ul>
<b>Testo descrittivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizzare il contenuto della descrizione (persona, animale, cosa, spazio ,emozione ,situazione) utilizzando i cinque sensi .</li> <li>- decidere l'ordine da seguire</li> <li>-utilizzare un linguaggio preciso</li> </ul>
<b>Testo argomentativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- leggere attentamente la traccia per capire qual è il problema</li> <li>-esplicitare la tesi da difendere</li> <li>- portare una serie di argomentazioni e prove a sostegno della tesi</li> <li>-riportare tesi e argomentazioni altrui che devi confutare</li> <li>- chiudere il ragionamento con conclusioni e eventuali proposte</li> <li>- importante usare connettivi e legami logici per collegare le diverse parti del testo.</li> </ul>
<b>Testo letterario divulgativo o scientifico</b> Comprensione e sintesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comprendere il testo (integrare le informazioni ricavate dal testo con le nostre conoscenze pregresse)</li> <li><b>Letterario</b>-1)sintesi della vicenda 2)ambientazione ,tempo e luogo 3)personaggi principali e secondari 4)tecniche narrative (racconto in prima o terza persona) 5) linguaggio usato 6)significati espliciti o impliciti 7)eventuale riformulazione del testo in linguaggio comune (max 20 righe)</li> <li><b>Divulgativo</b> 1)argomento trattato 2)informazioni argomenti e dati (sintesi) 3)criterio espositivo ( cronologico o analitico) 4)linguaggio usato 5 )scopo e messaggio del testo 6)valutazioni complessive eventuali proposte.</li> <li><b>Scientifico</b> 1)Argomento trattato 2) informazioni argomenti e dati (sintesi) 3) modalità espositiva 4 )linguaggio e lessico specifico 5)scopo e messaggio del testo 6)eventuale riformulazione del testo in un linguaggio comune (circa 15/20 righe)</li> </ul>

Durata della prova: 4 ore

Si allega “*Griglia per la correzione della prova di italiano*” ALLEGATO N. 3

**8.1.2. Criteri di valutazione della prova scritta di italiano degli alunni non italofoeni**

Come già espresso nel precedente paragrafo , gli alunni stranieri svolgeranno le medesime prove degli altri candidati, tuttavia in sede di valutazione, verranno privilegiati i criteri inerenti la qualità e l'organizzazione del contenuto e minor peso verrà dato alla correttezza orto-morfo-sintattica.

## 8.2. Prova scritta di matematica: durata, indicazioni e criteri

La prova scritta di matematica sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- Conoscenza dei contenuti
- Applicazione dei procedimenti
- Risoluzione dei problemi
- Uso di funzioni e strutture

Durata della prova: 3 ore

Si allega *“Griglia per la correzione della prova di matematica”* ALLEGATO N. 4

## 8.3. Prove scritte di lingua straniera, indicazioni e criteri

Le prove scritte di lingua inglese/francese/spagnolo avranno carattere produttivo per permettere agli alunni di dimostrare il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente alla lingua studiata nel corso del triennio.

I docenti di lingua straniera concorderanno le due tracce da presentare esercitando una scelta tra:

- questionario di comprensione di un testo
- composizione di una lettera su traccia tematica riferita al testo
- sintesi del testo

La prova scritta di lingua straniera sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

Questionario	Lettera	Sintesi del testo
✓ Comprensione del testo	✓ Adeguatezza alla traccia	✓ Pertinenza e completezza delle informazioni
✓ Correttezza ortografica e grammaticale	✓ Correttezza orto-morfo-sintattica	✓ Correttezza orto-morfo-sintattica
✓ Capacità di elaborazione personale	✓ Capacità di elaborazione personale	✓ Utilizzo del lessico

La prova di lingua straniera di alunni non italofoni sarà considerata superata, qualora gli alunni in questione abbiano redatto in forma sufficientemente corretta e coerente la presentazione di sé nella traccia “composizione di una lettera su traccia”.

Durata della prova: 2,30 ore per ciascuna sezione

Si allega *“Griglia per la correzione della prova di lingua straniera”* ALLEGATO N. 5



## 9. CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione *“soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio”*.

Come previsto dal D.Lvo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. **Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.**

A tal proposito ciascuna sottocommissione prevede di:

- partire dall'area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere spunto da un suo elaborato;
- verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati:

- ✓ conoscenze, abilità e competenze dimostrate durante la prova (7)
- ✓ capacità di argomentazione (5)
- ✓ capacità di risolvere problemi (3)
- ✓ Capacità di collegamento organico tra le varie discipline di studio (5)
- ✓ Capacità di pensiero critico e riflessivo (5)
- ✓ Riferimenti ai contenuti del curriculum di Cittadinanza e Costituzione (3)

### **Criteri di valutazione del colloquio per gli alunni non italofoni con competenze linguistiche limitate**

Il candidato inizierà la prova d'esame con una conversazione atta a diminuire la tensione, e poi proseguirà con l'esposizione degli argomenti da lui stesso scelti, guidato da interventi facilitatori degli insegnanti

La Commissione valuterà il colloquio dando un maggior peso ai seguenti criteri concordati:

- ✓ la capacità di affrontare la prova;
- ✓ la capacità di stabilire nessi e collegamenti tra le discipline;
- ✓ la capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, contenuti ed esperienze.

### **Criteri di valutazione del colloquio per gli alunni con bisogni educativi speciali**

Il candidato inizierà la prova d'esame con una conversazione atta a diminuire la tensione, e poi proseguirà con l'esposizione degli argomenti da lui stesso scelti, guidato da interventi facilitatori degli insegnanti.

La Commissione valuterà il colloquio dando un maggior peso ai seguenti criteri concordati:

- ✓ la capacità di affrontare la prova;
- ✓ la capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, contenuti ed esperienze.

Si allega

Griglia di valutazione del colloquio **ALLEGATO N. 6**

## 10. VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 del D. Lvo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

## 11. GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO D'ESAME

MODELLI DI GIUDIZIO globale d'esame  
delibera Collegio docenti del 23 maggio 2018

**10**

L'alunno ha affrontato compiti complessi in modo autonomo, originale e responsabile, scegliendo soluzioni adeguate nelle varie situazioni.

Ha interagito con gli altri in modo costruttivo, comprendendo i diversi punti di vista e avendo un ruolo propositivo.

Ha usato un metodo di lavoro funzionale ed ha conseguito consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità, integrando i diversi saperi ed offrendo contributi critici.

Sa utilizzare pienamente le competenze in contesti diversi da quelli in cui sono state acquisite.

La prestazione complessiva alle prove d'esame è risultata ottima

**9**

L'alunno ha affrontato i compiti in modo autonomo e responsabile.

Ha interagito in gruppo in modo costruttivo, comprendendo i diversi punti di vista.

Ha usato un metodo di lavoro funzionale ed ha conseguito consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità, integrando i diversi saperi.

Sa utilizzare pienamente le competenze in contesti diversi da quelli in cui sono state acquisite.

La prestazione complessiva alle prove d'esame è risultata più che soddisfacente.

## 8

L'alunno ha affrontato i compiti in modo autonomo e responsabile.

Sa costruire e mantenere relazioni rispettando le regole ed ha un ruolo positivo all'interno del gruppo.

Ha operato in modo organizzato ed efficace.

Utilizza le conoscenze e le abilità acquisite individuando nessi logici e facendo collegamenti interdisciplinari.

Sa utilizzare le competenze in contesti diversi da quelli in cui sono state acquisite.

La prestazione complessiva alle prove d'esame è risultata soddisfacente.

## 7

L'alunno ha affrontato i compiti in modo autonomo.

Sa costruire e mantenere relazioni rispettando le regole.

Ha operato in modo organizzato.

Utilizza le conoscenze e le abilità acquisite individuando nessi logici e facendo collegamenti interdisciplinari.

Sa utilizzare le competenze in contesti noti.

La prestazione complessiva alle prove d'esame è risultata discreta.

## 6

L'alunno affronta situazioni semplici in modo autonomo.

Ha parzialmente acquisito la capacità di costruire e mantenere le relazioni con i coetanei.

Ha operato in modo sufficientemente organizzato.

Possiede conoscenze ed abilità essenziali e le sa applicare in situazioni note.

Ha acquisito un livello base di competenze che utilizza in contesti già noti.

La prestazione complessiva alle prove d'esame è risultata sufficiente.

### 11.2. Indicazioni per i non licenziamenti

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;

2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;

3. l'eventuale non licenziamento va deliberato con votazione all'unanimità o a maggioranza dalla sottocommissione;

4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;

6. le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

## 12. LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo II del D. Lvo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato Decreto tenendo a riferimento rispettivamente, il piano

educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP). Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017. **Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.** Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla Commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del D. Lvo n. 62/2017. **Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.**

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP e/o può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11). Tali decisioni andranno inserite all'interno del PDP. *“L'utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art. 11).* *“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce con-*

***tenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art. 11).*** La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è espresso nell’art. 6 del D.M. n. 5669 del 2011. I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

***“In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art. 11).*** Nel suddetto comma si afferma, quindi, che in caso di gravità del disturbo specifico di apprendimento o qualora tali disturbi specifici coesistano insieme nella stessa persona anche con altri disturbi di sviluppo o patologie, in presenza quindi di comorbidità, è possibile chiedere l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. Tuttavia la norma impone determinate procedure per poter ottenere l’esonero dalle lingue straniere ovvero:

- la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico
- la richiesta deve essere presentata dalla famiglia
- il consiglio di classe deve approvarla
- l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato.

Lo stesso principio è espresso nell’art. 6 del D.M. n. 5669. All’esame di Stato gli alunni sostengono prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

***“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7” (comma 14 art.11).***

Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la scuola adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e al piano didattico personalizzato predisposto. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisso all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove” (comma 15 art.11).

### 13. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del D.Lvo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D. M. 3 ottobre 2017 n. 742. Per le alunne gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicitiva che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

**La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.**

Il modello nazionale per le alunne e gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il D.M.742/17, sia per la certificazione al termine della Scuola primaria sia per quella al termine del primo ciclo, recita: «Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicitiva che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato». Ciò significa, per esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (come rubriche, griglie ecc.) che declinano la padronanza delle competenze

chiave descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti .  
Per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ai sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Il modello di certificazione ministeriale allegato al D.M.742/17 sarà compilato dai consigli di classe utilizzando l'apposita funzione prevista nel Registro Elettronico di Argo.

Modello di Certificazione                      ALLEGATO N. 7

#### 14. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI

Al termine dell'Esame di Stato, alla famiglie degli alunni, che abbiano superato l'esame, sarà consegnata la seguente documentazione:

- 1. attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;*
- 2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;*
- 3. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;*
- 4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale*